

REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI D'INCONTRO

TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI - ATTIVITA' DI CENTRO D'INCONTRO

ART. 1 - FUNZIONI

I centri d'incontro polivalenti di quartiere e frazionali sono destinati dall'amministrazione comunale alla promozione di attività o servizi culturali, socio-assistenziali e informativi a favore della collettività residente, di norma, in Pinerolo.

ART. 2 - FINANZIAMENTI

I centri d'incontro sono finanziati dal comune per la promozione di attività culturali e sociali.

I criteri di massima in base ai quali l'amministrazione provvederà ad impegnare la spesa per le attività, devono tenere conto sia del numero degli utenti frequentanti i centri d'incontro, sia dei progetti più rispondenti a situazioni specifiche.

ART. 3 - SERVIZI EROGATI ED ATTIVITA' SVOLTE NEI CENTRI D'INCONTRO

Il consiglio di centro, sentita l'assemblea, provvede annualmente a redigere un programma di attività da svolgersi nel centro d'incontro. Sulla base delle proposte e/o indicazioni del consiglio di centro, la giunta comunale approva il predetto programma annuale delle attività di animazione.

In taluni centri d'incontro saranno erogate prestazioni di natura sanitaria assicurate dai servizi dell'A.S.L. TO3 in locali individuati dall'amministrazione comunale.

Il consiglio comunale potrà determinare tipologie e servizi oggetto di decentramento, previa consultazione della competente commissione consiliare e del consiglio di centro ed in collaborazione con i responsabili dei settori competenti per materie.

ART. 4 - VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività dei centri d'incontro di cui all'art. 3 l'amministrazione comunale ed il consiglio di centro potranno avvalersi della collaborazione di volontari.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE

I cittadini parteciperanno alla programmazione, alla gestione ed al controllo dei servizi e delle attività previste all'art. 3 attraverso il consiglio di centro e l'assemblea.

ART. 6 - ORARI

Il sindaco stabilirà orari di apertura al pubblico per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, secondo i criteri stabiliti dal consiglio comunale.

TITOLO II[^] - L'ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DI CENTRO

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i cittadini che intendono parteciparvi e che abbiano compiuto nel giorno fissato per le delle votazioni il 18[^] anno di età.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di centro, e, nei casi di vacanza, assenza od impedimento, dal vice-presidente.

L'assemblea è convocata con avviso da affiggersi nella bacheca del centro almeno tre giorni prima:

- a) per la prima volta dal sindaco o suo delegato, che espletterà per l'occasione le funzioni di presidente.
- b) dal consiglio di centro ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta nel corso dell'anno;
- c) da parte di almeno 20 cittadini aventi diritto di voto, su loro richiesta scritta al presidente del consiglio di centro.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno 30 cittadini aventi diritto di voto. Tale limite è ridotto a 20 per i centri frazionali; salvo per la frazione "Talucco" per la quale il limite è ulteriormente ridotto a 10 cittadini.

Le decisioni saranno adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la convocazione dell'assemblea i direttivi concordano con gli uffici competenti idonee forme di pubblicizzazione con spesa a carico dell'amministrazione comunale.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge i propri rappresentanti nel consiglio di centro;
- b) esercita il controllo sulle attività svolte dal consiglio di centro;

- c) propone metodologie per il miglioramento, l'ampliamento, l'istituzione dei servizi e delle attività previste dall'art.3;
- d) formula proposte per lo svolgimento delle attività da effettuare nel centro.

ART. 9 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI CENTRO E DURATA

Non possono essere designati consiglieri di centro:

- i parlamentari;
- i consiglieri regionali, provinciali e quelli della città di Pinerolo;
- gli assessori
- i dipendenti comunali della città;
- i ministri del culto che hanno giurisdizione di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.

La durata in carica è di tre anni, coincidenti con l'anno solare.

I componenti del consiglio di centro che risultano essere assenti consecutivamente per tre volte senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dal consiglio di centro e surrogati col primo dei non eletti, avente i requisiti richiesti.

Dell'avvenuta decadenza e relativa surrogazione il presidente dà notizia al pubblico con apposito avviso scritto da affiggersi per 15 gg. consecutivi nella bacheca del centro e all'amministrazione comunale con apposita comunicazione scritta.

ART. 10 - CONSIGLIO DI CENTRO

Il consiglio di centro è composto da n. 7 rappresentanti cittadini eletti dall'assemblea di cui all'art. 7.

Il consiglio di centro è presieduto dal presidente, od in caso di assenza, impedimento o dimissioni di questi, dal vice-presidente.

In caso di dimissioni o morte di un componente del consiglio di centro si procederà alla sostituzione con il primo candidato non eletto, ove è possibile, al quale viene data comunicazione a cura del presidente.

Nel caso di surroga delle cariche di Presidente o Vice-Presidente, il consiglio di centro provvederà nella prima seduta utile alla nomina e contestualmente all'affissione della nuova composizione del consiglio nella bacheca del centro sociale.

Il consiglio di centro è convocato dal presidente mediante avviso scritto da affiggere nell'apposita bacheca del centro sociale a cura del presidente del consiglio di centro, almeno otto giorni prima del giorno fissato della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide purché intervengano almeno quattro componenti aventi diritto al voto; le riunioni sono pubbliche.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, quello del presidente ha valore doppio.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI CONSIGLIO DI CENTRO

Il consiglio di centro:

- a) nomina nella prima seduta dopo l'insediamento, il presidente e il vice-presidente scegliendoli fra i propri eletti;
- b) convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno;
- c) predispose il calendario delle riunioni e delle attività;
- d) vigila sui servizi del centro curando che le strutture siano tenute in perfetta efficienza;
- e) cura nell'ambito delle proprie competenze l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
- f) annualmente si riunisce per programmare l'attività dell'anno successivo e per sottoporre a verifica ed a valutazione quelle dell'anno precedente;
- g) sulla base delle verifiche di cui alla lettera precedente redige la relazione sull'attività svolta dal centro ai sensi dell'art. 13.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI PRESIDENTE CONSIGLIO DI CENTRO

Il presidente del consiglio di centro:

- a) convoca il consiglio di centro quando lo ritenga necessario o, su richiesta di almeno due componenti e almeno una volta al mese, dà avviso delle riunioni all'assemblea;
- b) presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio di centro con compiti di moderatore e coordinatore della discussione;
- c) è responsabile nei confronti dell'amministrazione comunale del corretto funzionamento del centro secondo le istruzioni operative in materia di sicurezza;
- d) cura la redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del consiglio di centro con l'indicazione nominativa dei presenti aventi diritto di voto;
- e) garantisce l'apertura, chiusura e sorveglianza dei locali del centro durante gli orari stabiliti.

A tale scopo il presidente di centro comunica per iscritto all'ufficio amministrativo competente i nominativi degli incaricati ai quali vengono affidati di volta in volta i predetti compiti, anche per consentire all'amministrazione comunale di provvedere all'eventuale copertura assicurativa dei relativi rischi di responsabilità civile connessi all'espletamento della suddetta attività.

ART. 13 - RELAZIONE ATTIVITA' CENTRI D'INCONTRO

Il consiglio di centro redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dai centri durante l'anno precedente, che viene presentata all'assessore ai servizi sociali, al dirigente responsabile e, per conoscenza, al presidente della competente commissione consiliare.

TITOLO III[^] - PROCEDURE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CENTRO CITTADINI

ART. 14 - ELEZIONI

Le elezioni del consiglio di centro hanno luogo per ciascun centro d'incontro sulla base di presentazione di candidature.

I residenti a Pinerolo, possono votare per qualunque centro cittadino purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno previsto per lo svolgimento delle elezioni del centro. I suddetti elettori devono risultare residenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione prevista dal successivo art. 15; a tal fine il seggio sarà dotato di apposito elenco contenente i residenti in anagrafe a tale data.

Possono votare per i consigli dei centri d'incontro di Talucco, Pascaretto e Baudenasca anche i cittadini dei Comuni loro confinanti: per il consiglio del centro d'incontro di Talucco i residenti del Comune di San Pietro Val Lemina, per il consiglio del centro d'incontro di Pascaretto i residenti nei Comuni di Piscina, Roletto, Frossasco, per il consiglio del centro d'incontro di Baudenasca i residenti nei Comuni di Buriasco, Macello.

Ciascun cittadino può votare per un solo consiglio di centro.

Nessun candidato può presentare la sua candidatura in più centri d'incontro; all'atto della presentazione il candidato dovrà dichiarare di non essersi candidato per altro centro d'incontro. L'inosservanza di tale disposizione comporta l'automatica esclusione dalla candidatura.

La votazione avverrà su scheda pre-stampata riportante i nominativi dei candidati; gli elettori dovranno esprimere al massimo tre preferenze. Le schede riportanti più di tre preferenze saranno annullate.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Non possono presentare la propria candidatura i cittadini indicati nel primo comma dell'articolo 9 del presente regolamento.

ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

La durata delle operazioni di voto dovrà essere contenuta in otto ore.

Le elezioni si terranno normalmente entro il mese di marzo presso la sede comunale in un'unica giornata.

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di tale documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio.

Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico o sulla porta di accesso alla sala adibita per le votazioni sono affisse le candidature.

Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti uno o più tavoli sui quali vanno poste le urne di votazione. Devono altresì essere collocati due tavoli o cabine elettorali, in due angoli opposti, al fine di assicurare la segretezza del voto.

Ogni elettore può indicare fino a tre preferenze. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

Nel caso di invalidità, il diritto elettorale può essere svolto con l'aiuto di un accompagnatore, che potrà svolgere tale funzione una sola volta; di detto diritto si darà conto nel verbale del seggio.

All'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto il presidente unitamente a quattro scrutatori apre il seggio e provvede alla validazione delle schede di voto per ciascuna elezione. Nel caso di assenza del presidente il seggio sarà costituito da altro dipendente comunale che assumerà tale carica e provvederà a nominare in sostituzione uno scrutatore tra le persone presenti nel seggio aventi i requisiti richiesti per essere elettore. Qualora sia assente uno degli scrutatori il presidente provvede alla nomina di un sostituto scelto tra le persone dei centri d'incontro non candidate ed in possesso dei requisiti dichiarati per essere elettori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti, purché non inferiori a tre.

Delle operazioni di voto viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dagli scrutatori.

ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura può essere presentata in carta libera, da ciascun cittadino residente in Pinerolo, che abbia compiuto il 18^o anno di età, recandosi personalmente all'ufficio competente, dietro esibizione di documento di riconoscimento, nei giorni ed orari di apertura del predetto ufficio, dal 20° giorno e non oltre le ore 11 del decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Per i consigli dei centri d'incontro di Talucco, Pascaretto e Baudenasca può essere presentata la candidatura anche da parte dei cittadini dei Comuni loro confinanti: per il consiglio del centro d'incontro di Talucco i residenti del Comune di San Pietro Val Lemina, per il consiglio del centro d'incontro di Pascaretto i residenti nei Comuni di Piscina, Roletto, Frossasco, per il consiglio del centro d'incontro di Baudenasca i residenti nei Comuni di Buriasco, Macello.

Qualora il numero di candidature fosse inferiore a sette non si potrà procedere alle operazioni di voto. Nella suddetta ipotesi la data delle nuove elezioni viene posticipata di 90 giorni, mentre restano confermati i termini per la presentazione delle candidature e le procedure prefissati negli articoli di cui al presente titolo.

ART. 17 - ESPOSIZIONE CANDIDATURE

Nello stesso giorno di scadenza della presentazione delle candidature l'ufficio amministrativo competente ne cura l'affissione presso ciascun centro d'incontro.

ART. 18 - VERIFICA REGOLARITA' CANDIDATURE

L'ufficio amministrativo competente verifica che il candidato abbia i requisiti richiesti dal vigente regolamento del funzionamento dei centri d'incontro ed inoltre provvede all'identificazione del candidato ed al rilascio di apposita ricevuta.

ART. 19 - COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI

Verrà istituito un seggio unico con sede in un locale del Palazzo Comunale per l'elezione dei consigli di centro nel medesimo giorno, in analogia alle votazioni per i quesiti referendari.

ART. 20 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI

Il seggio elettorale è composto da un presidente e quattro scrutatori, di cui uno funge da segretario.

Il presidente e gli scrutatori dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente competente scegliendoli tra il personale dipendente comunale.

ART. 21 - VALIDITA' DELIBERAZIONI SEGGI ELETTORALI

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 22 - PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

Le schede di votazione devono essere costituite da una scheda pre-stampata riportante il nominativo dei candidati di colore diverso per ciascuna elezione.

L'ufficio amministrativo competente provvederà a fornire al seggio le schede di votazione e la cancelleria necessaria per il loro funzionamento all'atto dell'insediamento.

Tutte le schede devono recare l'indicazione del consiglio di Centro e devono essere vidimate mediante apposizione della firma di almeno due componenti del seggio.

ART. 23 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio per ciascuna elezione avranno inizio dopo la chiusura della votazione e dovranno concludersi entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo a quello fissato per la votazione.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dagli scrutatori da cui dovranno risultare i seguenti dati:

- a) numero dei votanti per ciascun consiglio di centro;
- b) numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Le schede votate, quelle non valide e bianche, per ciascun seggio, saranno chiuse in apposite buste e controfirmate dal presidente del seggio e dagli scrutatori e depositate agli atti dell'ufficio amministrativo competente.

ART. 24 - ADEMPIMENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

L'amministrazione comunale prenderà atto, con deliberazione della giunta comunale, delle avvenute votazioni.

Copia o estratto della deliberazione esecutiva verrà affissa nelle bacheche dei centri d'incontro cittadini.

ART. 25 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

In materia di procedimento elettorale relativo all'elezione dei consigli di centro dei centri d'incontro si applicano le disposizioni delle consultazioni elettorali comunali

TITOLO IV[^] - DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEI CENTRI D'INCONTRO

ART. 26 - ALTRI SERVIZI EROGATI NEI CENTRI D'INCONTRO

I locali dei centri d'incontro sono utilizzabili, oltre che per le attività di cui all'articolo 3, anche, compatibilmente con le riunioni periodiche di comitati spontanei di quartiere ai sensi dell'art. 47 dello statuto comunale, per riunioni e attività varie.

ART. 27 - SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL'UTILIZZO

I locali dei centri d'incontro possono essere utilizzati da:

- a) GRUPPI: sono considerati "gruppi" tutte le associazioni culturali, sociali, religiose e ricreative regolarmente costituite e non, che non perseguano finalità di lucro nonché gli enti morali e religiosi.
- b) PARTITI POLITICI e i movimenti politici organizzati, con l'esclusione di quanto previsto dall'art. XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana, si considerano alla stregua di "partiti politici" i gruppi consiliari rappresentati in consiglio comunale nonché, nel periodo di propaganda elettorale, i fiancheggiatori di partiti, gruppi o movimenti politici.
- c) ENTI, SINDACATI, ecc.....
- d) SOGGETTI PRIVATI per attività varie non contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

ART. 28 - LIMITAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI

Le attività svolte utilizzando i locali dei centri d'incontro cittadini devono tener conto delle seguenti limitazioni:

- a) l'utilizzazione dei locali non può essere superiore ai 50 incontri nel corso dell'anno, qualunque sia la natura o l'attività degli utilizzatori ed è fatto divieto di collocare all'interno dei locali qualunque tipo di mobilio o suppellettile
- b) è vietata qualsiasi forma di propaganda partitica, salve le riunioni di cui all'art. 27 comma b);
- c) è vietata altresì qualsiasi forma di attività commerciale.
- d) i partiti politici possono utilizzare i locali dei centri d'incontro per un massimo di 50 riunioni annue complessivamente per ciascun partito e movimento politico organizzato.
- e) eventuali richieste di utilizzo contemporaneo dei locali dei centri d'incontro verranno valutate in relazione alla data di prenotazione.

In occasione di consultazioni elettorali e con le limitazioni previste dalle leggi in materia elettorale, i centri d'incontro di via Podgora e di via Lequio sono a disposizione dei partiti, dei movimenti e gruppi politici, dei comitati referendari e dei loro fiancheggiatori, dopo le ore 18,00 e non oltre le ore 24,00, per tutto il periodo di propaganda elettorale.

ART. 29 ORARI DI UTILIZZO DEI LOCALI DEI CENTRI D'INCONTRO

Gli orari di utilizzo per gli usi di cui all'articolo 27, sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i consigli di centro d'incontro compatibilmente agli specifici programmi di attività svolti dai rispettivi consigli ed agli orari di apertura al pubblico fissati per ciascun centro sociale.

ART. 30 - TARIFFE ED ESENZIONI

Per l'utilizzazione dei centri d'incontro da parte dei consigli di centro e comitati spontanei di quartiere e frazioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, non è dovuta alcuna tariffa.

Per i soggetti aventi titolo all'utilizzo di cui all'art. 27, verranno fissate dal competente organo tariffe di utilizzo e cauzioni, pari al 150% della tariffa vigente, ed annualmente adeguate con determinazione del dirigente del settore competente in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T. intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre, con arrotondamento all'euro in analogia alle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

Non è dovuta alcuna tariffa per l'uso dei centri d'incontro, da parte dei soggetti che beneficiano del patrocinio concesso dall'amministrazione comunale, per gli amministratori comunali nello svolgimento di funzioni connesse a compiti istituzionali, per le associazioni con particolare valenza sociale.

ART. 31 - NORME PER L'USO DEI LOCALI

L'autorizzazione ad utilizzare i locali dei centri d'incontro per i soggetti di cui all' articolo 27 è concessa previa richiesta scritta, almeno cinque giorni prima della data di utilizzo, nella quale dovrà essere precisata la natura della riunione e dovrà essere indicato il promotore responsabile della stessa. I locali sono concessi dal dirigente responsabile del settore o suo delegato

La richiesta e l'autorizzazione all'utilizzo sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Nell'utilizzo dei locali dovranno essere osservate le indicazioni in materia di sicurezza contenute nell'atto generale approvato con deliberazione della G.C.

Dovranno altresì essere rispettate le norme d'uso dei locali contenute nel modulo di richiesta approvato con apposito atto dirigenziale.

I consigli di centro, qualora lo richiedano per compiti istituzionali e ad eccezione dei periodi di campagna elettorale, hanno diritto di usufruire, prioritariamente rispetto ad altri, dei locali del proprio centro una sera alla settimana, dandone comunicazione scritta all'ufficio competente, previa verifica da parte dell'ufficio stesso della disponibilità in quel momento dei locali.

Gli amministratori comunali, per lo svolgimento di funzioni e compiti istituzionali, comunicano l'uso del centro sociale all'ufficio competente, previa verifica dell'ufficio stesso della disponibilità dei locali.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 32

Sino all'approvazione delle nuove tariffe in esecuzione del presente provvedimento da parte della giunta comunale, restano in vigore quelle definite con deliberazione consiliare n. 291 del 24.07.1987.